

Legge finanziaria per l'anno 2007.

(B.U. n. 17 del 26 aprile 2007)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

(omissis)

Sezione VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

(omissis)

Art. 43.

Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati

1. Le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71) in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

(omissis)